

del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Servizi Logistica Progetti società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 96.175,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.063.282,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -991.949,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, sulla base dell'omesso versamento di contributi previdenziali e ritenute erariali;

Considerato che in data 10 aprile 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Servizi Logistica Progetti società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 13891831003), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea De Gregorio, nato a Pinerolo (TO) il 29 luglio 1996 (codice fiscale DGR NDR 96L29 G674T), domiciliato in Roma, via Antonio Salandra n. 18.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2026

*Il Ministro:* URSO

26A03062

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 25 maggio 2026.

**Istituzione di titoli professionali per il personale marittimo destinato a prestare servizio esclusivamente a bordo di navi battenti bandiera italiana impiegate in navigazione nazionale costiera svolta tra porti dello Stato ed entro venti miglia dalla costa.**

### IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto in particolare l'art. 123 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 7 della legge 27 febbraio 1998, n. 30, il quale prevede che «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i requisiti e i limiti delle abilitazioni della gente di mare e si disciplina la necessaria attività di certificazione»;

Ritenuta la necessità di istituire nuovi titoli professionali per la navigazione marittima, adeguati alla formazione e all'abilitazione richieste per la navigazione e il traffico a cui sono destinati;

Considerati gli esiti della consultazione pubblica avviata con nota n. 21516 del 9 ottobre 2025 con le associa-



zioni di categoria interessate e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Viste le note n. 156469 del 14 novembre 2025 e n. 33746 dell'11 marzo 2026 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Decreta:

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente decreto istituisce nuovi titoli professionali per il personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare destinato a prestare servizio esclusivamente a bordo di navi battenti bandiera italiana impiegate in navigazione nazionale costiera svolta tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana più di venti miglia dalla costa.

Art. 2.

*Titoli professionali per il personale marittimo*

1. I titoli professionali di cui all'art. 1 sono:

- a) Comandante per il traffico costiero (per i servizi di coperta);
- b) Capo motorista (per i servizi di macchina);
- c) Conduttore motorista delle navi destinate al pilotaggio;
- d) Comandante dei mezzi nautici destinati al servizio di ormeggio.

Art. 3.

*Comandante per il traffico costiero*

1. Il comandante per il traffico costiero assume il comando di navi adibite al trasporto di merci e/o passeggeri o di rimorchiatori, non superiori a 500 GT, in navigazione tra porti dello Stato ed entro venti miglia dalla costa.

2. Per conseguire il titolo professionale di comandante per il traffico costiero occorrono i seguenti requisiti:

- a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
- b) avere la qualifica di allievo ufficiale di coperta;
- c) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 238, n. 1) e 4), del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;
- d) avere effettuato dodici mesi di navigazione in servizio di guardia in coperta su navi adibite alla navigazione marittima risultanti dal *training record book*;
- e) essere in possesso degli attestati di addestramento, in corso di validità, dell'addestramento di base (*Basic Training*), antincendio avanzato, *Radar* osservatore nor-

male, *Radar* ARPA ove previsto, *Leadership* e *Teamwork* conseguiti presso istituti, enti o società autorizzati ed essere in possesso del certificato di Primo soccorso sanitario (*First Aid*) rilasciato o riconosciuto dal Ministero della salute;

f) avere sostenuto con esito favorevole, al termine del periodo di navigazione prescritto e dell'addestramento obbligatorio di cui alla lettera e) del presente articolo, un esame teorico-pratico volto all'accertamento delle competenze tecnico-professionali, da sostenersi presso le autorità marittime, secondo le modalità e il programma stabiliti con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il comandante per il traffico costiero, qualora destinato a imbarcare su mezzi adibiti al trasporto passeggeri, deve essere in possesso dell'attestato del corso istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri, in corso di validità.

4. Il comandante per il traffico costiero qualora svolga funzioni connesse ai servizi radio di bordo, deve essere in possesso della pertinente certificazione di operatore radio (GMDSS) o analoga certificazione in base alla stazione radio presente a bordo rilasciata o riconosciuta dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

5. Il comandante per il traffico costiero, qualora destinato a imbarcare su unità equipaggiata con sistema di informazione e visualizzazione della carta elettronica (ECDIS), deve essere in possesso del relativo addestramento, in corso di validità.


6. Il comandante per il traffico costiero, qualora destinato a imbarcare su unità dotate di mezzi di salvataggio per i quali sia prescritta la presenza di personale in possesso dell'abilitazione di «Marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci» (MAMS) deve essere in possesso del relativo certificato di addestramento, in corso di validità;

7. Il comandante per il traffico costiero che sia in possesso anche di un titolo professionale di macchina può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, a condizione che le sistemazioni di bordo siano idonee e che i requisiti tecnici delle navi siano stati verificati, tramite apposita dichiarazione rilasciata dall'ente tecnico competente.

Art. 4.

*Capo motorista*

1. Il capo motorista assume la direzione di macchina di navi adibite al trasporto di merci e/o passeggeri, o di rimorchiatori, non superiori a 500 GT, tra porti dello Stato ed entro venti miglia dalla costa.



2. Per conseguire il titolo di capo motorista occorrono i seguenti requisiti:

a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;

b) avere la qualifica di allievo ufficiale di macchina;

c) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 238, n. 1) e n. 4), del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;

d) avere effettuato ventiquattro mesi di navigazione in servizio di macchina su navi adibite alla navigazione marittima, risultanti dal libretto di navigazione;

e) essere in possesso degli attestati di addestramento, in corso di validità, dell'addestramento di base (*Basic Training*) e antincendio avanzato, *Leadership* e *Teamwork* conseguiti presso istituti, enti o società autorizzati ed essere in possesso del certificato di Primo soccorso sanitario (*First Aid*) rilasciato o riconosciuto dal Ministero della salute;

f) avere sostenuto con esito favorevole, al termine del periodo di navigazione prescritto e dell'addestramento obbligatorio di cui alla lettera e) del presente articolo, un esame teorico-pratico volto all'accertamento delle competenze tecnico-professionali, da sostenersi presso le autorità marittime, secondo le modalità e il programma stabiliti con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il capo motorista qualora destinato a imbarcare su mezzi adibiti al trasporto passeggeri deve essere in possesso dell'attestato del corso istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri, in corso di validità.

4. Il capo motorista qualora destinato a imbarcare su unità dotate di mezzi di salvataggio per i quali sia prescritta la presenza di personale in possesso dell'abilitazione di «Marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci» (MAMS) deve essere in possesso del relativo certificato di addestramento, in corso di validità.

#### TITOLI SPECIALI

##### Art. 5.

###### *Conduttore motorista delle navi destinate al pilotaggio*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 99 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, il conduttore motorista delle navi destinate al pilotaggio può condurre le navi adibite al servizio di pilotaggio di stazza lorda non superiore alle 50 tonnellate e di potenza non superiore a 900 kW per ogni motore installato entro i limiti territoriali di svolgimento del servizio e nell'ambito delle esigenze funzionali della corporazione.

2. Per conseguire il titolo di conduttore motorista delle navi destinate al pilotaggio è necessario:

a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare;

b) avere assolto l'obbligo scolastico;

c) avere compiuto i diciotto anni di età;

d) avere i requisiti indicati nell'art. 238, n. 1 e n. 4, del regolamento al codice della navigazione;

e) essere in possesso dell'attestato in corso di validità dell'addestramento di base (*Basic training*) conseguito presso istituti, enti o società autorizzati ed essere in possesso di certificato di Primo soccorso sanitario (*First Aid*) rilasciato da strutture sanitarie pubbliche autorizzate dal Ministero della salute;

f) avere effettuato almeno dodici mesi di navigazione di cui nove mesi di navigazione in servizio di coperta o di macchina su qualsiasi tipo di nave e tre mesi di navigazione a bordo di navi destinate al pilotaggio;

g) essere in possesso del titolo di marinaio motorista o superiore; la navigazione effettuata a bordo delle navi destinate al pilotaggio dotate di comandi centralizzati è da considerarsi valida anche come navigazione al servizio di motori endotermici ai fini del conseguimento del titolo di marinaio motorista.

3. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano effettuato almeno dodici mesi di navigazione a bordo di navi destinate al pilotaggio negli ultimi quarantotto mesi conseguono automaticamente il titolo professionale di conduttore motorista delle navi destinate al pilotaggio.

##### Art. 6.

###### *Comandante dei mezzi nautici destinati al servizio di ormeggio*

1. Coloro che siano iscritti con la qualifica di ormeggiatore nel relativo registro, abbiano conseguito il certificato professionale di competenza di cui all'art. 213-bis del regolamento di esecuzione al codice della navigazione (parte marittima) introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 93 del 2024, e abbiano frequentato lo specifico corso il cui contenuto è definito con decreto direttoriale, conseguono il titolo professionale di comandante dei mezzi nautici destinati al servizio di ormeggio. Il comandante dei mezzi nautici destinati al servizio di ormeggio conduce i mezzi nautici in dotazione delle società cooperative di ormeggio, a prescindere dai limiti di stazza e di potenza dei motori entro i limiti territoriali di svolgimento del servizio e nell'ambito delle esigenze funzionali della società cooperativa di ormeggio e acquisisce i certificati MAMS, GMDSS e *Medical Care* laddove richiesti per esigenze di servizio.



2. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano iscritti nel relativo registro con la qualifica di ormeggiatore, aspirante ormeggiatore o allievo ormeggiatore conseguono i titoli di capo barca per il traffico nello stato e di motorista abilitato previa frequentazione di uno specifico corso il cui contenuto è definito con decreto direttoriale. I titoli così conseguiti sono validi ai soli fini dell'acquisizione del certificato professionale di competenza di ormeggiatore e non consentono il conseguimento dei titoli disciplinato all'art. 8.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 7.

###### *Rinnovo dei certificati di competenza*

1. La navigazione effettuata sulle navi di cui all'art. 1 con le abilitazioni disciplinate dal presente decreto, o con certificazioni di competenza (CoC) conformi alla Convenzione STCW '78 come emendata conseguite a livello operativo o direttivo, è riconosciuta utile ai fini del rinnovo delle certificazioni stesse ai sensi del decreto direttoriale 5 febbraio 2025, n. 16.

##### Art. 8.

###### *Regime transitorio per il conseguimento dei titoli professionali di comandante per il traffico costiero e di capo motorista*

1. I titolari di certificato di competenza di ufficiale di coperta, in corso di validità, possono conseguire il titolo di comandante per il traffico costiero se in possesso di almeno sei mesi di navigazione effettiva con la qualifica di ufficiale di coperta o nelle funzioni di comandante, risultanti dal libretto di navigazione, nei quattro anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto e degli attestati di addestramento in corso di validità, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera e). Il requisito della navigazione può essere completato entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. I titolari del titolo professionale di capo barca per il traffico nello Stato, rilasciato ai sensi dell'art. 259 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione conseguono il titolo di comandante per il traffico costiero se in possesso:

- i. dei requisiti di cui all'art. 238, n. 1) e 4) del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;
- ii. degli attestati di addestramento, in corso di validità, di cui all'art. 3, comma 2, lettera e);
- iii. di dodici mesi di navigazione in qualità di comandante effettuati nei quattro anni precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, risultanti dal

libretto di navigazione. Il periodo di navigazione può essere completato entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. I titolari del certificato di competenza di ufficiale di macchina, in corso di validità, conseguono il titolo di capo motorista se hanno effettuato sei mesi di navigazione nelle funzioni di ufficiale di macchina o nelle funzioni di direttore di macchina effettuati nei quattro anni precedenti l'entrata in vigore del presente decreto, risultanti dal libretto di navigazione, e degli attestati di addestramento in corso di validità di cui all'art. 4, comma 2, lettera e). Il periodo di navigazione può essere completato entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. I titolari del titolo professionale di direttore di macchina fino a 750 kW conseguono il titolo di capo motorista se in possesso:

- i. dei requisiti di cui all'art. 238, n. 1) e 4), del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;
- ii. degli attestati di addestramento, in corso di validità, di cui all'art. 4, comma 2, lettera e);

iii. di dodici mesi di navigazione nelle funzioni di direttore di macchina effettuati nei quattro anni precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, risultanti dal libretto di navigazione. Il periodo di navigazione può essere completato entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

5. La richiesta per il conseguimento del titolo deve essere avanzata dall'interessato, in possesso dei requisiti, alla capitaneria di porto di iscrizione entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

##### Art. 9.


###### *Rilascio dei documenti di abilitazione e modelli*

1. I documenti di abilitazione relativi ai titoli professionali istituiti col presente decreto sono rilasciati dal capo del compartimento marittimo di iscrizione e sono conformi ai modelli di cui agli allegati A, B, C e D.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2026

*Il Ministro:* SALVINI





Imposta di bollo

## Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Compartimento Marittimo di \_\_\_\_\_

*A norma delle disposizioni del Decreto Ministeriale \_\_\_\_\_*

*è conferito al Sig. \_\_\_\_\_*

*nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_*

*iscritto nelle matricole della gente di mare al n° ( \_\_\_\_\_ ) del Compartimento marittimo*

*di \_\_\_\_\_ il titolo professionale marittimo di*

***Comandante per il traffico costiero***

*Il Capo del Compartimento marittimo*

\_\_\_\_\_  
*(firma digitale)*





Imposta di bollo

## Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Compartimento Marittimo di \_\_\_\_\_

*A norma delle disposizioni del Decreto Ministeriale \_\_\_\_\_**è conferito al Sig. \_\_\_\_\_**nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_**iscritto nelle matricole della gente di mare al n° (\_\_\_\_\_) del Compartimento marittimo**di \_\_\_\_\_ il titolo professionale marittimo di*

### **Capo Motorista**

*Il Capo del Compartimento marittimo*\_\_\_\_\_  
*(firma digitale)*



Imposta di bollo

## Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Compartimento Marittimo di \_\_\_\_\_

*A norma delle disposizioni del Decreto Ministeriale \_\_\_\_\_*

*è conferito al Sig. \_\_\_\_\_*

*nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_*

*iscritto nelle matricole della gente di mare al n° ( \_\_\_\_\_ ) del Compartimento marittimo*

*di \_\_\_\_\_ il titolo professionale marittimo di*

### ***Conduttore Motorista delle navi destinate al pilotaggio***

*Il Capo del Compartimento marittimo*

\_\_\_\_\_  
*(firma digitale)*



ALLEGATO D



Imposta di bollo

## Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Compartimento Marittimo di \_\_\_\_\_

*A norma delle disposizioni del Decreto Ministeriale* \_\_\_\_\_

*è conferito al Sig.* \_\_\_\_\_

*nato a* \_\_\_\_\_ *il* \_\_\_\_\_

*iscritto nelle matricole della gente di mare al n°* ( \_\_\_\_\_ ) *del Compartimento marittimo*

*di* \_\_\_\_\_ *il titolo professionale marittimo di*

***Comandante dei mezzi nautici destinati al servizio di ormeggio***

*Il Capo del Compartimento marittimo*

\_\_\_\_\_  
*(firma digitale)*

26A03210

